

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Il Segretario generale

DECRETO N. 4 DEL 28 MAGGIO 2015

Oggetto: Approvazione e pubblicazione elenco procedimenti amministrativi del Consiglio regionale

Il Segretario generale

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 marzo 2013, n. 35 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale, con decorrenza 16 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 dicembre 2013, n. 120 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale, con decorrenza 1 gennaio 2014;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 giugno 2014, n. 61 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale, con decorrenza 1 luglio 2014;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 23 aprile 2013, n. 47, con la quale, in attuazione della l.r. 4/2008 sono state costituite, all'interno del Segretariato generale del Consiglio regionale, con decorrenza dal 20 maggio 2013, due direzioni di area, "Assistenza istituzionale" e "Organizzazione e risorse", e ne sono state definite declaratorie e competenze;

Visto il decreto del Segretario generale 6 maggio 2013, n. 7 con il quale sono stati nominati Direttori di Area la Dr.ssa Patrizia Tattini (Direzione di Area Assistenza istituzionale) e il Dr. Giuseppe Giachi (Direzione di Area Organizzazione e risorse);

Visto il decreto del Segretario generale 17 maggio 2013, n. 8, modificato con successivo decreto del 13 gennaio 2014, n. 1, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo del Consiglio Regionale;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 35 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tutte le tipologie di procedimento di propria competenza e per ciascuna di esse una serie di informazioni dettagliatamente individuate dalla medesima norma;

Visto l'elenco dei procedimenti amministrativi redatto conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 35 del sopra richiamato D.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”, così come modificata dalla legge regionale 14 marzo 2013, n. 9, ed in particolare la Sezione III avente ad oggetto “Riduzione dei tempi burocratici”;

Visto in particolare l’art. 12, comma 3 bis, della stessa legge regionale n. 40/2009, che prevede che il Consiglio regionale, con specifica motivazione, confermi o ridetermini tutti i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza;

Visto altresì l’art. 12, comma 3 *ter*, che prevede che i termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni;

Considerato che per i procedimenti amministrativi di durata superiore ai 30 giorni, i termini di conclusione sono stati definiti a seguito di una analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano dalla quale sono emersi sia una complessità istruttoria, per il coinvolgimento di diversi soggetti interni e/o esterni, sia rimandi a fonti normative vigenti sulla scorta delle quali non sono realizzabili interventi di riduzione della durata;

Considerato che l’indennizzo di cui all’articolo 16 della l.r. 40/2009 si applica a tutti i procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento il cui destinatario diretto sia uno o più soggetti privati, ad esclusione:

- a) dei procedimenti che attengono a rapporti contrattuali o concessori già in essere tra l’amministrazione e il destinatario, per i quali si applicano le disposizioni generali del Codice civile e quelle specifiche previste nel contratto
- b) dei casi di silenzio-assenso normativamente previsti;
- c) dei procedimenti relativi alla concessione dell’indennizzo stesso
- d) dei procedimenti preordinati all’accesso, per i quali restano ferme le specifiche tutele previste dall’ordinamento vigente

Considerato che la richiamata l.r. 40/2009 non interviene sui termini di conclusione dei procedimenti relativi all’attività contrattuale della Regione, in quanto la materia è sottratta alla competenza normativa regionale ed in ordine ai quali occorre fare riferimento all’articolo 2 “Conclusione del procedimento” (comma 4) della legge 241/1990;

Considerata la necessità di procedere all’approvazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi del Consiglio regionale, così come risulta dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, dando atto che il dirigente dell’articolazione organizzativa può assegnare, anche di volta in volta, la responsabilità di un singolo procedimento e che, in assenza di tale assegnazione, il dirigente stesso è responsabile del procedimento;

Considerato che tale pubblicazione, al fine di garantire il principio generale di trasparenza, deve essere effettuata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza e denominata “Amministrazione trasparente”;

Considerato altresì che il suddetto elenco verrà costantemente aggiornato nel caso di modifiche attinenti alla responsabilità dei procedimenti e alle strutture organizzative responsabili, conseguenti ad atti di riorganizzazione, fermo restando l’aggiornamento annuale da effettuarsi come ricognizione complessiva di tutte le tipologie di procedimento di competenza del Consiglio regionale;

DECRETA

1. di approvare l’elenco dei procedimenti amministrativi del Consiglio regionale, così come definito dall’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di precisare che l'indennizzo di cui all'articolo 16 della l.r. 40/2009 si applica a tutti i procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento il cui destinatario diretto sia uno o più soggetti privati, ad esclusione:
 - a) dei procedimenti che attengono a rapporti contrattuali o concessori già in essere tra l'amministrazione e il destinatario, per i quali si applicano le disposizioni generali del Codice civile e quelle specifiche previste nel contratto;
 - b) dei casi di silenzio-assenso normativamente previsti;
 - c) dei procedimenti relativi alla concessione dell'indennizzo stesso;
 - d) dei procedimenti preordinati all'accesso, per i quali restano ferme le specifiche tutele previste dall'ordinamento vigente;
3. di disporre la pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi del Consiglio regionale così come definito dal richiamato allegato "A" sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa, dando atto che il suddetto elenco verrà costantemente aggiornato nel caso di modifiche attinenti alla responsabilità dei procedimenti e alle strutture organizzative responsabili, conseguenti ad atti di riorganizzazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. (PBURT II/BD)

Dr. Alberto Chellini